Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 aprile 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 366ª seduta pubblica, martedì 11 aprile 1961, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Moro ed altri. — Provvedimenti speciali per la Capitale (154);

   Donini ed altri. — Provvedimenti speciali per la città di Roma (263);

   Mammucari ed altri. — Provvedimenti per la provincia di Roma nel quadro dei provvedimenti speciali per la Capitale (738) - *Relatori*: Moro e Schiavone.

2. Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 (718);

   Leone ed altri. — Modifica dell'articolo 135 del Codice penale (Ragguaglio fra pene diverse) (319) - *Relatore*: Monni.

3. Integrazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi (1423) - *Relatore*: Bracchesi.

4. De Luca Angelo ed altri. — Interpretazione della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sugli indennizzi e contributi per danni di guerra (1455) - *Relatore*: Oliva.

(2093)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 marzo 1961, n. 173.

Adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonchè istituzione di nuovi uffici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle organiche della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero delle finanze - Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, Laboratori chimici e Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui ai quadri *D*-10, *C*-28, *F* 2ª-48-*b*, P. A. 68-*b*, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituite dalle tabelle organiche contenute negli allegati n. 1 e n. 2, della presente legge.

Art. 2.

Sono istituiti cinque nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona, Bari e Firenze, in aggiunta a quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457, e regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di determinare la competenza territoriale degli anzidetti Laboratori per l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dalle Dogane, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della guardia di finanza.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge il 30 per cento dei posti disponibili nelle singole qualifiche della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (di cui all'allegato n. 1, tabella *B*) è conferito agli impiegati appartenenti alle corrispondenti qualifiche delle carriere esecutive delle dogane e delle imposte di fabbricazione che già prestano servizio presso i predetti Laboratori, secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione in base ai titoli posseduti dagli interessati secondo l'ordine di preferenza appresso indicato:

a) titolo di studio;

b) anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza;

c) anzianità del servizio prestato presso i Laboratori chimici.

Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente comma gli interessati dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, si osserva il disposto

dell'articolo 199, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

La promozione a commesso tecnico capo nella carriera del personale ausiliario dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai commessi tecnici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 5.

L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, è modificata come segue:

Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 40. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3 alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato.

Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina è equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge può essere riservato, in occasione del primo pubblico concorso per esami, non oltre il 30 per cento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera di concetto delle imposte di fabbricazione (vice procuratori) a favore di quegli impiegati della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione i quali, anche se sforniti del diploma di perito industriale previsto dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, sono ammessi a partecipare a detto concorso, purchè in possesso del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente. Resta fermo quanto disposto in materia di riserva di posti e preferenze dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per i suddetti impiegati la partecipazione al concorso è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il maggior gettito dell'entrata provemente dall'aumento, nella misura di cinque volte, dei diritti di licenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sui surrogati del caffè, sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine.

Art. 8.

I nuovi diritti risultanti dall'aumento di cui allo articolo precedente si applicano a decorrere dall'anno 1961.

Art. 9.

Per le licenze già rinnovate o rilasciate per l'anno 1961 con pagamento di relativi diritti nelle misure preesistenti, gli esercenti sono tenuti a pagare la differenza risultante dall'applicazione dell'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

L'esercente che omette o ritarda di effettuare entro i termini prescritti dal precedente articolo 9 il pagamento della differenza del diritto di licenza, è punito con la pena pecuniaria variabile da una a tre volte la somma dovuta.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO N. 1

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE - PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

TABELLA *A*

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	1
670	Ispettori generali chimici . . .	7
500	Chimici capi	30
402	Chimici superiori	31
325	Primi chimici	96 (a)
271	Chimici	
	Totale . . .	165

(a) Compresi 2 posti per la Zecca e 2 posti per il Provveditorato generale dello Stato.

TABELLA *B*

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coefficiente	Personale tecnico	Organico
325	Preparatori chimici superiori . .	4
271	Preparatori chimici capi . . .	5
229	Primi preparatori chimici . . .	8
202	Preparatori chimici	13
180	Preparatori chimici aggiunti . .	20
	Totale . . .	50

Coefficiente	Personale di archivio	Organico
271	Archivisti capi	4
229	Primi archivisti	5
202	Archivisti	8
180	Applicati	33
157	Applicati aggiunti	
	Totale . . .	50

TABELLA C

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Organico
173	Commessi tecnici capi	20
159	Commessi tecnici	50
	Totale . . .	70

ALLEGATO N. 2

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE - UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

TABELLA A

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	6
500	Ingegneri capi e ispettori capi	40 (a)
402	Ingegneri superiori	40
325	Primi ingegneri	78
271	Ingegneri	
	Totale . . .	164

(a) Di cui due con funzione di ispettore capo.

TABELLA B

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Procuratori capi	11
402	Procuratori principali	49
325	Primi procuratori	72
271	Procuratori	220
229	Procuratori aggiunti	270
202	Vice procuratori	
	Totale . . .	622

TABELLA C

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Ufficiali superiori	58
271	Ufficiali capi	157
229	Primi ufficiali	175
202	Ufficiali	210
180	Ufficiali aggiunti	260
	Totale . . .	860

TABELLA D

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Organico
159	Uscieri capi	52
151	Uscieri	88
142	Inservienti	
	Totale . . .	140

TABELLA E

OPERAI PERMANENTI DEL MAGAZZINO E DELLA OFFICINA CENTRALE MATERIALE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (a)

Denominazione	
Posti della categoria 1ª (operai specializzati)	20
Posti della categoria 3ª (operai comuni)	10
Totale . . .	30

(a) Sono regolati dalle disposizioni generali in vigore per i salariati dello Stato.

ALLEGATO N. 3

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEGLI U.T.I.F.

Numero d'ordine	Sede degli uffici	Provincie comprese nella giurisdizione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
1	Alessandria	Alessandria - Asti
2	Ancona	Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno
3	Bari	Bari - Foggia - Matera
4	Benevento	Benevento - Avellino - Campobasso
5	Bergamo	Bergamo - Sondrio
6	Bologna	Bologna - Forlì
7	Brescia	Brescia - Cremona
8	Cagliari	Cagliari - Sassari - Nuoro
9	Catania	Catania - Enna
10	Catanzaro	Catanzaro - Cosenza
11	Como	Como - Varese
12	Ferrara	Ferrara - Ravenna
13	Firenze	Firenze - Arezzo - Siena - Pistoia
14	Genova	Genova - Savona - Imperia
15	La Spezia	La Spezia - Massa Carrara - Lucca
16	Lecce	Lecce - Brindisi - Taranto
17	Livorno	Livorno - Grosseto - Pisa
18	Messina	Messina - Reggio Calabria
19	Milano	Milano - Pavia
20	Modena	Modena
21	Napoli	Napoli - Caserta
22	Novara	Novara
23	Padova	Padova - Rovigo
24	Palermo	Palermo - Caltanissetta
25	Parma	Parma - Piacenza
26	Pescara	Pescara - Chieti - L'Aquila - Teramo

Numero d'ordine	Sede degli uffici	Provincie comprese nella giurisdizione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
27	Reggio Emilia	Reggio Emilia
28	Roma	Roma - Frosinone - Latina - Viterbo
29	Salerno	Salerno - Potenza
30	Siracusa	Siracusa - Ragusa
31	Terni	Terni - Rieti - Perugia
32	Torino	Torino - Aosta - Cuneo
33	Trapani	Trapani - Agrigento
34	Trento	Trento - Bolzano
35	Treviso	Treviso - Belluno
36	Trieste	Trieste
37	Udine	Udine - Gorizia
38	Venezia	Venezia
39	Vercelli	Vercelli
40	Verona	Verona - Vicenza - Mantova

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'interno, magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modifiche, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto presidenziale 18 marzo 1949, n. 442, con il quale il Ministero dell'interno fu autorizzato ad istituire magazzini per la custodia e per la conservazione dei materiali di vestiario, equipaggiamento, casermaggio ed armamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Ministro per l'interno in data 20 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 102, con il quale vennero istituiti i magazzini V.E.C.A. di Roma, Milano e Napoli, nonchè il Centro recuperi di Senigallia;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1959, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 316, con il quale è stato determinato in ventiquattro unità il contingente dei salariati temporanei dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'esercizio finanziario 1959-60;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro:

Riconosciuta la necessità di determinare a tutti gli effetti il contingente dei predetti salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1960-1961;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei, della cui opera il Ministero dell'interno è autorizzato a valersi per le necessità dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è fissato, per l'esercizio finanziario 1960-1961, in ventiquattro unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 337. — MANINO

(2004).

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1960.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1960 (registro n. 41 Finanze, foglio n. 76);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 23 novembre 1960;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale l'importazione temporanea è ammessa	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Olio di anilina ed acetone	Per la produzione di solfocloruro di prima e seconda cristalizzazione	kg. 100	6 mesi
2. Tiourea tecnica e carbone attivo	Per la produzione di 2-amminotiazolo	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, **la validità** delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per **ultimo con** il decreto ministeriale 6 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 5 settembre 1960:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 dicembre 1960)	25 dicembre 1960	24 giugno 1961
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1960)	9 dicembre 1960	8 giugno 1961
3. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1960)	24 dicembre 1960	23 giugno 1961
4. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1.000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1960)	1° gennaio 1961	30 giugno 1961
5. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1960)	25 dicembre 1960	24 giugno 1961
6. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1960)	16 dicembre 1960	15 giugno 1961
7. Fili, lastre, nastri, di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1960)	19 dicembre 1960	18 giugno 1961
8. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1960)	25 dicembre 1960	24 giugno 1961
9. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1960)	1° gennaio 1961	30 giugno 1961
10. Malto, per la fabricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1960)	1° gennaio 1961	30 giugno 1961
11. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1960)	19 dicembre 1960	18 giugno 1961
12. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1960)	1° gennaio 1961	30 giugno 1961
13. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 dicembre 1960)	25 dicembre 1960	24 giugno 1961
14. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro e di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 dicembre 1960)	25 dicembre 1960	24 giugno 1961
15. Pigmenti fluorescenti « Dayglo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1960)	17 dicembre 1960	16 giugno 1961
16. Tessuti di cotone incerati e pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1960)	1° gennaio 1961	30 giugno 1961

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1961
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 171. — BENNATI

(1974)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1961.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni « Assicuratrice edile », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, limitatamente alle garanzie inerenti alla partecipazione a gare di appalto, e a quelle di contratti di appalto di costruzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni « Assicuratrice edile », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, limitatamente alle garanzie inerenti alla partecipazione a gare di appalto, e a quelle di contratti di appalto di costruzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni « Assicuratrice edile », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, limitatamente alle garanzie inerenti alla partecipazione a gare di appalto, e a quelle di contratti di appalto di costruzioni.

Roma, addì 6 febbraio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2007)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra nazionale di elettrodomestici », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra nazionale di elettrodomestici », che avrà luogo a Milano, dal 10 al 17 settembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2008)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Mostra nazionale della radio e della televisione », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Mostra nazionale della radio e della televisione », che avrà luogo a Milano, dal 10 al 17 settembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2009)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari », che avrà luogo a Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari », che avrà luogo a Parma, dal 20 al 30 settembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nello « XI Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nello « XI Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino, dal 23 settembre al 5 ottobre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2010)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 914 del 28 marzo 1961
Prezzi dei cementi

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 914 del 28 marzo 1961, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CEMENTI

A parziale modifica del provvedimento n. 807 del 26 giugno 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 4 luglio 1959, sono stabiliti per tutto il territorio nazionale, con decorrenza immediata, i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce insaccata resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato nei limiti di cui al provvedimento n. 744 del 5 agosto 1958.

a) - *Leganti normali*:

Cemento tipo 730	L. 895 al q.le
Cemento tipo 680	» 880 al q.le
Cemento tipo 600	» 740 al q.le
Cemento tipo 500	» 730 al q.le
Agglomerante cementizio 350	» 640 al q.le

I prezzi previsti per il tipo 680 e per il tipo 500 sono applicabili fino a quando sarà consentita la loro produzione e la loro vendita.

b) - *Leganti speciali*:

Viene stabilita una riduzione di L. 25 al q.le sui prezzi massimi autorizzati con il provvedimento n. 807 sopracitato.

(2060)

Provvedimento n. 915 del 28 marzo 1961
Prezzi dei pneumatici per autoveicoli industriali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 915 del 28 marzo 1961, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI PNEUMATICI
PER AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

Vista l'attuale situazione di mercato, vengono sospese, con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione, le norme relative alla disciplina dei prezzi dei pneumatici per autoveicoli industriali in tutte le fasi dalla produzione al consumo.

E' fatto obbligo alle ditte produttrici ed alle ditte importatrici di pneumatici per autoveicoli industriali di comunicare al Comitato interministeriale dei prezzi le variazioni che saranno apportate ai loro listini di vendita in vigore alla data del presente provvedimento.

(2061)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1961

1 Dollaro USA	621,125
1 Dollaro canadese	627,437
1 Franco svizzero	143,82
1 Corona danese	90,09
1 Corona norvegese	87,095
1 Corona svedese	120,497
1 Fiorino olandese	172,965
1 Franco belga	12,484
1 Franco nuovo (N.F.)	127,045
1 Lira sterlina	1738,75
1 Marco germanico	156,845
1 Scellino austriaco	23,889
1 Escudo Port.	21,78

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 4 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,16	621,50	622,08	622,10	621,60	—	621,55	621,10	621 —	621,40
$ Can.	628 —	628,25	628,50	628,50	627,75	—	628,05	627,80	627,62	628 —
Fr. Sv.	143,67	144,10	143,92	143,96	143,80	—	143,79	143,90	143,84	143,75
Kr. D.	90,10	90,10	90,02	90,02	90 —	—	89,93	90,05	90,05	90,05
Kr. N.	87,05	87,05	87,05	87,05	87,15	—	87,04	87,10	87,07	87,05
Kr. Sv.	120,50	120,52	120,38	120,40	120,35	—	120,40	120,45	120,42	120,40
Fol.	173 —	173,15	173,13	173,12	173 —	—	172,99	173,15	173,18	173,10
Fr. B.	12,45	12,47	12,46	12,46	12,46	—	12,455	12,48	12,50	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,91	127,05	127 —	127 —	126,90	—	126,88	127 —	127,05	127 —
Lst.	1739,61	1739 —	1739,15	1740,375	1738,75	—	1739,25	1738,90	1738,75	1739 —
Dm. occ.	156,73	156,55	156,65	156,71	156,55	—	156,61	156,85	156,92	156,90
Scell. Austr.	23,88	23,89	23,85	23,8775	23,85	—	23,89985	23,90	23,88	23,89
Escudo Port.	21,75	21,77	21,70	21,75	21,75	—	21,81	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 4 aprile 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,125
Id. 3,50 % 1902	79,45
Id. 5 % 1935	103,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,125
Id. 5 % 1936	102,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1961

1 Dollaro USA	621,825
1 Dollaro canadese	628,275
1 Franco svizzero	143,875
1 Corona danese	89,975
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,40
1 Fiorino olandese	173,055
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,94
1 Lira sterlina	1739,812
1 Marco germanico	156,66
1 Scellino austriaco	23,888
1 Escudo Port.	21,78

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa lavoratori per il carico scarico merci e bagagli presso gli scali ferroviari di Porta Vittoria, Porta Romana e Rogoredo, e ditte private, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 marzo 1961, il dott. Carlo Albanese è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa lavoratori per il carico scarico merci e bagagli presso gli scali ferroviari di Porta Vittoria, Porta Romana e Rogoredo, e ditte private, con sede in Milano, in sostituzione dell'avv. Enzo Baccani.

(1979)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Frosinone ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 8 marzo 1961, n. 300.7.III.33.2.1305, del Ministero della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Frosinone, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

(2058)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex greto, in sponda sinistra, del torrente Bisagno, in comune di Genova.

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 43, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex greto, in sponda sinistra, del torrente Bisagno, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Genova alla sezione 1, foglio n. 2, mappale 709, di mq. 510 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 dicembre 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio del genio civile di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1940)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del canale Fossatone, in comune di Ravenna.

Con decreto 31 gennaio 1961, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del canale Fossatone, segnato nel catasto del comune di Ravenna, sezione Sant'Alberto, foglio n. 76, mappali 18-a (Ha. 1.10.00) e 18½ (Ha. 1.06.00), della superficie di complessivi Ha 2.16.00, ed indicato nella planimatria rilasciata il 17 febbraio 1955, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Ravenna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1939)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tuscania (Viterbo), di complessivi ettari 195.24.55, espropriati in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1761 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 3 ottobre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta DE PARRI Lauro fu Domenico e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 15.400.463,20 (lire quindicimilioniquattrocentomilaquattrocentosessantatre e cent. 20), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 12.585.000 (lire dodicimilionicinquecentottantacinquemila), già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 dell'11 dicembre 1954), viene corrisposta nella misura di L. 2.815.463,20.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 325.65.50, espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2706 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta MASSIMO-LANCELLOTTI Luigi fu Filippo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in lire 58.111.788,40 (lire cinquantottomilionicentoundicimilasettecentottantotto e cent. 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, numero 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 48.800.000 (lire quarantottomilioniottocentomila), già liquidato con decreto presidenziale 24 agosto 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 dell'11 novembre 1954), viene corrisposta nella misura di lire 9.311.788,40.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Sutri (Viterbo), di complessivi ettari 31.23.50, espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2795 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta MORDACCHINI Domenico fu Pietro e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 2.646.575,15 (lire duemilioniseicentoquarantaseimilacinquecentosettantacinque e cent. 15), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.180.000 (lire unmilionecentottantamila), già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 dell'11 dicembre 1954), viene corrisposta nella misura di L. 1.466.575,15.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cerveteri (Roma), di complessivi ettari 397.35.80, espropriati in forza del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3838 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta PATRIZI MONTORO Saverio fu Filippo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 45.990.260,40 (lire quarantacinquemilioninovecentonovantamiladuecentosessanta e cent. 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 40.195.000 (lire quarantamilionicentonovantacinquemila), già liquidato con decreto presidenziale 31 luglio 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 del 6 novembre 1954), viene corrisposta nella misura di L. 5.795.260,40.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1885)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1961, numero 26613/7521, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Francesco Vincenzo, nato in Atessa il 13 gennaio 1899, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2.905 riportate in catasto alle particelle numeri 32 parte, 163 parte, 34-*a* e 33-*a* del foglio di mappa n. 61 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 908, 909-*a* e 910-*a*.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1961, numero 26612/7520, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Giannico Giuseppe, nato in Atessa il 2 luglio 1895, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 8.120 riportata in catasto alla particella n. 165-*o* del foglio di mappa n. 16 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con il n. 321.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1961, numero 26614/7522, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Francesco Nicola, nato in Atessa il 12 agosto 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 8230 riportate in catasto alla particella n. 91 parte, del foglio di mappa n. 42 ed alle particelle numeri 2-*m*, 2 ½ e 3-*c*, del foglio di mappa n. 62 del comnue di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 933 e 934.

(2021)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di segretario (gruppo A) per la Biblioteca del Senato.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1961, col quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di segretario (gruppo *A*) per la Biblioteca del Senato;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di procedere alla proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per un posto di segretario (gruppo *A*) per la Biblioteca del Senato, indetto con decreto presidenziale 11 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1961, è prorogato fino al 30 aprile 1961.

Roma, addì 31 marzo 1961

Il presidente: MERZAGORA

Il segretario generale: PICELLA

(2062)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1961.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 20 febbraio 1958, n. 98, concernente la istituzione del ruolo della carriera di concetto — segretari di polizia, presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel predetto ruolo sono attualmente disponibili venticinque posti e che altri tre posti si renderanno disponibili entro il periodo di sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti ventotto posti:

A) tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie;

B) nove sono riservati a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, ed in possesso dei prescritti requisiti.

Non possono usufruire di tale riserva gli impiegati che non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per l'ammissione alla carriera di segretari di polizia.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado.

B) avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 37:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

d) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

e) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

f) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti da abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati o invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria 9ª o nelle voci da tre a sei della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni.

L'elevazione di cui alle lettere *g*) ed *h*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età:

m) per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato;

n) per gli aspiranti in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in possesso del prescritto titolo di studio.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere sempre tenuto buona condotta.

E) avere il godimento dei diritti politici.

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma d'istituto d'istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel Territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento ed alla Questura di Aosta.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, rispettivamente alla Prefettura della Provincia, o al Commissariato generale del Governo di Trieste, o al Commissariato del Governo nel Trentino-Alto Adige o al Questore di Aosta, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art 2 hanno diritto all'elevazione o alla esenzione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria ed inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda, eventualmente sostenere (stenografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesca) diverse da quella scelta come obbligatoria.

I candidati che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame.

I candidati, appartenenti alla carriera d'archivio della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, che desiderino concorrere ai nove posti riservati di cui alla lettera *B*) del precedente art. 1, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le inoltreranno al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione personale, con l'indicazione del giorno di arrivo o di presentazione.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione personale, entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i militari e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di

guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale lo invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del Distretto militare o dell'Ospedale militare oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualifica. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

h) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

i) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

m) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla lettera precedente, che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione personale, nel termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 6;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo all'impiego messo a concorso.

Il detto certificato dovrà contenere, altresì, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, prescritto dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengono ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni proprie dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo del documento di cui sopra, un certificato in carta da bollo da L. 100, del comando del Corpo al quale appartengono.

h) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7 debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quello dello invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*), ed *h*) dell'art. 7.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*) o *d*) dell'art. 7, sostituendoli con una dichiarazione del comandante del Reparto da cui risulti la buona condotta.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del documento di cui alla lettera *g*) del precedente art. 7, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i candidati iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 9.

Le domande ed i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 7 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dello interno.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di diritto penale;
3) nozioni di diritto privato (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni);

Prova orale

a) le materie sulle quali vertono le prove scritte;
b) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;
c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
d) nozioni di diritto del lavoro;
e) una lingua straniera (francese, inglese tedesca) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano;

Prove facoltative

a) stenografia;
b) lingua straniera (francese, inglese o tedesco) diversa da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente la prova facoltativa di stenografia, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi.

I candidati che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1, lettera *A*) del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

I candidati che concorrono ai posti riservati di cui sopra e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana, terranno luogo, per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, lett. *A*), della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta dalla lettera *e*) del presente articolo.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari di polizia in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore capo della Divisione personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1961

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 36.

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - Roma.

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . . . a . . . .
e residente in . . . . ,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di . . . . . posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara: 1) di essere cittadino italiano — 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . .

— 3) di non avere riportato condanne penali — 4) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . — 5) di avere adempiuto agli obblighi militari (ovvero di essere, nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di . . . .) — 6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . — 7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza — 8) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Con osservanza

. addì .

Firma e indirizzo

Autentica della firma

N. B.: *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dalla lett. *B*) dell'art. 2 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali con qualifica non inferiore a quella di archivista, devono dichiarare la qualifica che in atto rivestono e inoltre, di essere in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere ai posti riservati di cui alla lett. *A*) dell'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui alla lett. *A*) dell'art. 1 del bando di concorso e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove d'esame facoltative che intendono eventualmente sostenere (stenografia — lingue straniere: francese, inglese o tedesco — diverse da quella scelta come obbligatoria).

(1776)

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di prima classe vacanti nei comuni di Alessandria, Ragusa e Caltanissetta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di prima classe vacanti nei comuni di Alessandria, Ragusa e Caltanissetta della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 22 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(1992)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli, a venticinque posti di segretario ragioniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2648.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2648, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 70, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Cecchi dott. Dino, direttore compartimentale.

Membri:

Deliperi prof. Antonio, docente di diritto;
Gherardi prof. Gherardo, docente di ragioneria;
Putzolu avv. Giovanni, direttore compartimentale ad honorem (a riposo);
Rolandi dott. Carlo, ispettore capo superiore.

Segretario:

Baroncelli dott. Luciano, ispettore principale.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il direttore generale: RISSONE

(2041)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli, a duecento posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2649.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2649, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 71, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di maturità classica o maturità scientifica o abilitazione magistrale o abilitazione tecnica nautica (Sezione capitani);

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Romiti dott. ing. Pasquale, direttore compartimentale.

Membri:

Vano Olivetti prof.ssa Evelina, preside di scuola media statale;
Pedace prof. Vincenzo, docente di lettere;
Gardini dott. ing. Carlo, direttore compartimentale di 1ª classe (a riposo);
Basile dott. Mario, ispettore capo superiore.

Segretario:

Inglese dott. Giuseppe, ispettore capo.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il direttore generale: RISSONE

(2042)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 518/San. in data 27 febbraio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1959;
Viste le proposte formulate dal Collegio professionale competente e dai Comuni interessati;
Visti gli articoli 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Bevivino dott. Tommaso, vice-prefetto vicario.

Componenti:

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale;
Russo prof. dott. Francesco, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Arezzo;
Baldelli prof. dott. Rino, primario chirurgo direttore dell'Ospedale di Cortona, specializzato in ostetricia;
Bichi Lina, ostetrica condotta.

Segretario:

Ariano dott. Salvatore, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Arezzo.

Arezzo, addì 22 marzo 1961

Il medico provinciale: MARCECA

(2044)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.